

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2020

(proposta dalla G.C. 16 ottobre 2020)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti in videoconferenza, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
AZZARÀ Barbara	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	RICCA Fabrizio
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTO Damiano	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TISI Elide
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché le Assessor e gli Assessori:  
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria -  
PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia -  
UNIA Alberto.

Risulta assente il Consigliere NAPOLI Osvaldo.

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI dr. Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.  
APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco e dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

L'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i comuni istituiscano con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

I successivi commi precisano che:

- il canone si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il CANONE UNICO e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
- il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.

Sono altresì stabilite dalla Legge le Tariffe standard di base da corrispondere per le occupazioni, sia annuale che giornaliera, che, per i Comuni con oltre cinquecentomila abitanti, sono pari, rispettivamente ad Euro 70 ed Euro 2.

In esecuzione della disposizione legislativa sopra richiamata è stato elaborato il testo di uno specifico Regolamento per la "Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica", allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento, che troverà applicazione dal 1 gennaio 2021, dispone relativamente al canone da corrispondere da parte degli operatori commerciali che esercitano, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, su un'area pubblica destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dalla Città con apposito atto deliberativo di programma ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799.

Sono pertanto assoggettate alla disciplina del nuovo Regolamento, per evidenti ragioni di

assicurare il medesimo trattamento tariffario ad attività del tutto identiche, salvo che per la concentrazione di posteggi, non solo i posteggi individuati nel Piano Mercati della Città, ma anche i posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dei mercati periodici tematici.

Sono, invece, escluse dalla disciplina speciale le attività di commercio su area pubblica effettuate in occasione delle Feste di Via o nell'ambito di manifestazioni, che seguiranno il regime ordinario.

Rimangono, altresì, escluse dalla disciplina speciale le occupazioni di area pubblica con strutture di vendita in possesso di titolo edilizio (i cosiddetti chioschi) destinate all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, anche in considerazione del fatto che operare una distinzione tra queste e le strutture analoghe ove si svolge una attività commerciale di vendita di giornali e riviste o di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe motivabile unicamente sotto il profilo formale del titolo amministrativo posseduto.

Parimenti sono escluse dalla disciplina speciale le attività di commercio itinerante che non comportano l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora.

I criteri non prestabiliti dal legislatore nazionale per la determinazione della tariffa del canone sono stati mutuati dalla previgente regolamentazione in materia di COSAP di cui al Regolamento n. 257, che hanno dimostrato negli anni di applicazione di essere idonei a definire il valore economico di ciascun posteggio in relazione alla sua ubicazione.

Pertanto, il valore economico di ciascun posteggio è determinato da un coefficiente assegnato alla categoria attribuita a strade e spazi pubblici sulla base del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico. Per i posteggi individuati nel Piano Mercati della Città, si aggiunge, altresì, un coefficiente attribuito a ciascun mercato sulla base dell'indice di saturazione dello stesso, che ne qualifica il suo valore commerciale.

Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone è determinato in ragione della tariffa di base giornaliera stabilita anche in relazione alla tipologia di merce posta in vendita: alimentari, extralimentari, produttori agricoli e, per i posteggi individuati a completamento delle forme mercatali: libri, prodotti stagionali, vendita in orario notturno.

Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e per i mercati periodici tematici, considerata l'esistenza di un soggetto attuatore, il canone è di norma calcolato sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva

occupazione, in relazione alla categoria attribuita a strade e spazi pubblici.

Nel caso di particolare interesse per la promozione turistica della città, potrà essere stabilito, con deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato in relazione al contributo di partecipazione richiesto dal soggetto attuatore ai singoli operatori previsto in sede di istituzione del mercato.

Nella presente sede di istituzione della tariffa del canone per ciascun tipo di occupazione non vengono applicate maggiorazioni alla tariffa di base giornaliera, bensì solo riduzioni in relazione alla tipologia merceologica, mentre per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare viene applicata la tariffa di base annuale, che troverà applicazione indipendentemente dalla tipologia merceologica, alle occupazioni effettuate sulle strade e spazi pubblici di categoria II, operando una maggiorazione del 25 per cento della tariffa base, consentita dalla Legge, per le occupazioni effettuate sulle strade e spazi pubblici di categoria I.

Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è, inoltre, applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato secondo le modalità sopra descritte.

Il Regolamento prevede, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale, possano essere previste, nel rispetto delle indicazioni fornite annualmente dal Consiglio Comunale, riduzioni, fino all'azzeramento, del canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

Punto particolarmente qualificante della nuova regolamentazione è l'istituzione del pagamento giornaliero del canone per i posteggi individuati nel Piano Mercati della Città.

La Città si è dotata di un nuovo applicativo informatico denominato Merc@To ed ha avviato il processo di dematerializzare delle fasi di rilevazione delle assenze e di assegnazione dei posteggi liberi esistenti nei mercati cittadini, nonché dei pagamenti dovuti da coloro che occupano temporaneamente detti posteggi, sfruttando le potenzialità offerte dai dispositivi mobili (tablet/smartphone e simili).

Mediante l'estensione dell'utilizzo di tale applicativo ai concessionari di posteggio sui mercati cittadini, ancorché essi siano in possesso di un atto di concessione avente validità pluriennale, sarà possibile il frazionamento del canone annuale dovuto da ciascun concessionario in 52 rate settimanali, la cui scadenza coincide con il giorno indicato nella concessione di posteggio posseduta, e al fine di commisurare quanto dovuto all'effettivo utilizzo del posteggio in concessione, si stabilisce che in caso di mancata occupazione del posteggio, che determina la messa in disponibilità dello stesso ai fini dell'eventuale assegnazione giornaliera, di applicare per la giornata di mancata occupazione l'esenzione della corrispondente quota di canone dovuta dal concessionario.

Il pagamento digitale del canone dovuto da parte dei concessionari di posteggio dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 18,00 del giorno della settimana di occupazione del posteggio indicato in concessione stessa.

Nel caso il versamento non risulti registrato entro detto termine, verrà a costituirsi uno stato di morosità, con conseguente interdizione all'occupazione del posteggio sino ad avvenuta regolarizzazione.

L'introduzione del pagamento giornaliero da parte dei concessionari di posteggio dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città consentirà di allineare il bilancio di competenza con quello di cassa e porterà significativi benefici in termini di semplificazione amministrativa, liberando risorse, sia interne che esterne, dalle incombenze della riscossione, anche coattiva, del canone.

In sede di prima applicazione, si stima un'entrata per l'anno 2021 relativa al canone che sarà riscosso per i posteggi previsti dal Piano Mercati pari a circa Euro 7.100.000.

Atteso che il canone nei casi di occupazioni temporanee sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve contribuire ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti nella misura percentuale fissata annualmente dal Consiglio Comunale, occorre ora provvedere a stabilire tale percentuale per l'anno di prima applicazione del Regolamento.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto delle previsioni del bilancio 2020, si ritiene congrua una previsione per l'anno 2021 di una percentuale di contribuzione dell'entrata a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti pari al 57,75%.

Dato atto che è stata consultata in merito la Commissione Consultiva Tecnica nel corso della seduta avvenuta in data 22 settembre 2020, il cui verbale è agli atti del Servizio Aree Pubbliche.

Dato atto, inoltre, che in data 23 ottobre 2020 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (all. 6 - n.       ).

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente deliberazione è stata inviata ai Consigli Circostrizionali per la relativa espressione del parere.

Le Circostrizioni 1,2,3,4,5,6 e 7 hanno espresso parere favorevole (all. 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13 - nn.                               ).

La Circostrizione 8 ha espresso parere favorevole (all. 14 - n.       ) condizionato alla implementazione del sistema informatico deputato alla effettuazione del pagamento del canone, suggerendo di prevedere un periodo di accompagnamento e sperimentazione durante il quale le eventuali sanzioni non siano automatiche ma oggetto di valutazione circa l'effettivo funzionamento del sistema. Ha altresì rilevato che occorrerebbe prevedere, oltre alla stima delle entrate, la stima delle minori entrate che derivano dalla introduzione del nuovo sistema di tariffazione.

Con riferimento alla implementazione del sistema informatico dei pagamenti si è provveduto ad aggiungere servizi di colloquio fra l'applicativo Merc@To e la piattaforma PiemontePay in modalità sincrona che saranno utilizzati in alternativa a quelli asincroni già in uso, migliorando significativamente le prestazioni del sistema. Tale implementazione si

presume sarà a completo regime entro il mese di aprile 2021.

Di conseguenza, appare opportuno prevedere che nel primo trimestre dell'anno 2021, l'impossibilità per motivi tecnici di effettuare il pagamento digitale del canone da parte degli operatori commerciali e produttori che usufruiscono dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città costituisca motivo escludente lo stato di morosità che determina le interdizioni previste ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 del testo del Regolamento che con il presente atto si approva.

Con riferimento alla stima complessiva delle minori entrate, in considerazione della previsione presuntiva di entrata di circa 7.100.000,00 Euro, essa può essere indicata in circa 1.900.000,00 Euro, assumendo come termine di riferimento l'entrata complessiva ipotizzabile applicando le tariffe COSAP Mercati e TARI Ambulanti, stabilite relativamente all'anno 2020.

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (allegato 5).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile a condizione che, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, venga approvata variazione del bilancio sugli esercizi 2021 e 2022 con adeguamento delle previsioni di entrata relativa ai capitoli interessati dal presente Regolamento;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato testo del nuovo regolamento "Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica" (all. 1 - n. ) e i relativi allegati "A - Determinazione della tariffa ordinaria"; "B - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici"; "C - Suddivisione dei mercati nelle Fasce A, B e C" (all. 2, 3 e 4 - nn. ) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, dalla data dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, non è più applicabile alle occupazioni delle aree destinate al commercio su area pubblica il regolamento n. 257 "C. O. S. A. P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche" e,

- limitatamente alle occupazioni per le quali si applica la tariffa giornaliera, il Regolamento n. 371 "Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI)";
- 3) di stabilire che nel primo trimestre dell'anno 2021, l'impossibilità per motivi tecnici di effettuare il pagamento digitale del canone da parte degli operatori commerciali e produttori che usufruiscono dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città costituisca motivo escludente lo stato di morosità che determina le interdizioni previste ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 del testo del Regolamento che con il presente atto si approva;
  - 4) di stabilire che per l'anno 2021 la percentuale di contribuzione a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti riferita alla previsione di entrata relativa al nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica sia pari al 57,75%;
  - 5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 5 - n.                   );
  - 6) di dichiarare, attesa l'urgenza di procedere alla definizione delle implementazioni informatiche necessarie per l'applicazione del nuovo Regolamento, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE  
AL COMMERCIO, LAVORO, SPORTELLO  
IMPRESE, PROMOZIONE EVENTI  
CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO  
AVVOCATURA COMUNALE  
F.to Sacco

L'ASSESSORE AL BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE TRIBUTI  
COMUNALI E TRASFERIMENTO AL  
COMUNE DEL CATASTO  
TERRENI E FABBRICATI  
AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO  
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
AREA COMMERCIO  
F.to Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile a condizione che, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, venga approvata variazione del bilancio sugli esercizi 2021 e 2022 con adeguamento delle previsioni di entrata relativa ai capitoli interessati dal presente Regolamento.

IL DIRETTORE DIVISIONE  
RISORSE FINANZIARIE  
F.to Lubbia

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

PRESENTI 40

VOTANTI 40

FAVOREVOLI 40:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

PRESENTI 40

VOTANTI 40

FAVOREVOLI 40:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

[allegato 1](#) [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - [allegato 2](#) - [allegato 3](#) - [allegato 4](#) - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13 - allegato 14.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Ferrari

IL PRESIDENTE

Sicari

---